



N. 2362

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2016

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

L'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi tecnico-normativa sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2016, dopo l'approvazione da parte del Senato avvenuta in data 9 giugno 2016, e si intendono inserite nell'A.S. 2362 dopo la relazione tecnica, da pagina 27.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI NONCHE' IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE**SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

CAPO I – Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti.

L'elevata e crescente incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche italiane rappresenta un ostacolo alla ripresa dei flussi di credito all'economia e al ripristino di più normali condizioni di redditività bancaria. Le sofferenze bancarie rappresentano infatti un enorme peso, costantemente cresciuto dal 2008 a causa della profondità e della durata della crisi che ha colpito il tessuto produttivo italiano. Attualmente lo stock di crediti deteriorati rappresenta circa un quinto degli impieghi, mentre le sofferenze lorde risultano pari al 9,8% secondo i dati più recenti. In termini assoluti, le sofferenze lorde ad aprile sono aumentate a 191,6 miliardi, mentre in termini netti sono pari a 82,3 miliardi e valgono il 20,3% del patrimonio delle banche. Gli effetti negativi sulla dotazione patrimoniale delle banche dell'accumulo di crediti anomali sono stati sottolineati da diversi istituzioni internazionali (Fondo Monetario Internazionale e OCSE) e dell'Unione europea (BCE e Commissione europea) che hanno evidenziato come lo smobilizzo dei crediti deteriorati sia cruciale per consentire alle banche di liberare risorse da destinare al finanziamento dell'economia reale. E' nota, inoltre, la durata delle procedure esecutive e fallimentari, maggiore di quella media registrata nell'Unione Europea e con rilevanti differenze tra regioni e tra banche creditrici, che è riconosciuta come una delle cause più importanti dell'elevato accumulo di crediti deteriorati nei bilanci bancari.


In particolare, l'entità del fenomeno dei NPL nell'ambito del sistema bancario risulta essere la seguente:

- crediti deteriorati lordi: 360 miliardi di euro, di cui sofferenze pari a 210 miliardi;
- sofferenze al netto delle svalutazioni: 87 miliardi di euro;
- valore delle garanzie reali detenute a fronte delle sofferenze 85 miliardi;
- garanzie personali detenute a fronte delle sofferenze: 40 miliardi;

Estremamente significativi sono i dati relativi ai valori economici coinvolti nell'ambito delle procedure fallimentari.

Passivo economico dei fallimenti definiti


I dati disponibili su base campionaria riportano un andamento abbastanza costante delle definizioni ma un aumento accentuato del passivo medio delle procedure chiuse dopo la riforma del 2007 fino agli anni più recenti



Fonte: ISTAT (2003-2007) e successiva estrapolazione basata su dati campionari disponibili

Rapporto tra attivo e passivo delle procedure definite negli ultimi anni


Il rapporto tra attivo e passivo accertato delle procedure segue un trend di costante diminuzione dal 20% degli anni 2004-2005 a percentuali che si avvicinano al 10% negli ultimi anni.



Fonte: ISTAT (2003-2007) e successiva estrapolazione basata su dati campionari disponibili

Stima della distribuzione delle quote del passivo sofferte dai creditori

L'analisi delle fonti disponibili mostra una sostanziale coerenza nella distribuzione dei creditori, con fornitori, banche e Stato che incidono per oltre l'80% di tutte le passività.






Stima della distribuzione delle quote del passivo sofferte dai creditori

Il campione elaborato dal Tribunale di Milano offre una suddivisione delle classi di creditori con un peso più alto dell'erario e una incidenza minore dei crediti verso fornitori.

Milano 2014



Fabio Bartolomeo

Rimanendo alle rilevazioni statistiche relative al Tribunale di Milano, si riporta il seguente studio relativo agli anni 1985-2015.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Atti parlamentari


- 27-septies -

Senato della Repubblica - N. 2362

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Anno	Debiti Totali
1985	1.237.342,12
1989	1.034.209,97
1990	96.512.933,46
1991	59.329.584,58
1992	7.266.523,48
1993	22.021.896,15
1994	36.088.530,75
1995	39.758.169,83
1996	282.083.096,17
1997	214.375.473,11
1998	42.558.423,14
1999	70.382.459,61
2000	120.748.550,91
2001	365.762.236,37
2002	982.100.611,95
2003	100.038.067,98
2004	271.916.582,97
2005	290.494.975,39
2006	588.565.488,59
2007	1.958.589.869,31
2008	708.300.805,89
2009	1.610.108.085,71
2010	3.544.799.159,64
2011	2.346.457.767,26
2012	3.372.318.711,40
2013	4.867.808.829,64
2014	3.182.251.875,22
2015	209.720.506,08
TOTALE	25.392.723.766,88

DEBITI TOTALI PER ANNO (1985-2015)



RICLASSIFICAZIONE DEL PASSIVO	TOTALI
Debiti vs Erario/Enti Previdenziali	€ 9.951.675.024,24
Debiti vs dipendenti	€ 807.045.678,08
Debiti vs fornitori	€ 4.235.724.460,42
Debiti vs fornitori	€ 6.596.238.076,77
Debiti vs professionisti	€ 294.545.023,36
Debiti vs soci	€ 200.157.836,33
Debiti vs altro	€ 3.307.337.667,68
DEBITI TOTALI	€ 25.392.723.766,88

RICLASSIFICAZIONE DEL PASSIVO



- Debiti vs Erario/Enti Previdenziali
- Debiti vs dipendenti
- Debiti vs fornitori
- Debiti vs fornitori
- Debiti vs professionisti
- Debiti vs soci
- Debiti vs altro

Un intervento sulle procedure esecutive e fallimentari consentirebbe, dunque, una accelerazione dei tempi di recupero, favorendo la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, anche attraverso un potenziamento del ruolo di questi nell'ambito degli strumenti di risanamento delle imprese, attraverso l'aumento della flessibilità delle ristrutturazioni stragiudiziali e misure volte a salvaguardare il valore dell'impresa in crisi e dei beni oggetto di vendita forzata.

In linea con le suddette finalità, il Capo I dello schema di decreto-legge in esame integra e modifica il codice di procedura civile e legge fallimentare.

Il provvedimento contiene disposizioni per il maggiore impiego della risorsa telematica in ambito concorsuale. Si prevede, in particolare, che il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente. Si prevede inoltre che, in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza per l'accertamento del passivo del fallimento e l'adunanza dei creditori nel concordato preventivo possono svolgersi con modalità telematiche idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

Si prevedono poi specifiche misure per l'accelerazione delle procedure esecutive, che nell'anno 2015 fanno segnare una riduzione in termini di procedimenti iscritti, come da grafico che segue.

Serie storica dei procedimenti ISCRITTI di esecuzioni immobiliari

In costante rialzo fino al 2012, dall'anno successivo calano le nuove richieste di esecuzioni immobiliari



I problemi affrontati sono rappresentati: dall'entità dei crediti deteriorati detenuti dalle banche e il tempo necessario per l'escussione delle garanzie e, quindi, per re-immettere risorse nel circuito economico. Peraltro, ridurre i tempi delle procedure di recupero dei crediti e diminuire il divario tra il prezzo offerto dagli investitori per i prestiti deteriorati e quello richiesto dagli intermediari rappresenta un'operazione essenziale anche per facilitare l'avvio di un mercato secondario di tali prestiti.

È noto che i tempi di recupero dei crediti in Italia sono eccessivi e rappresentano uno svantaggio competitivo, sia per le banche che per le imprese. Esiste un gap italiano nel rimettere in circolazione un bene precedentemente posto a garanzia di un debito non ripagato.

In Germania, Austria e Polonia, ad esempio, i tempi di escussione delle garanzie sono di 12-24 mesi e quindi molti più brevi dei 7 anni medi italiani.

Dal rapporto Doing Business della Banca mondiale si rileva che, quanto ai tempi e ai costi necessari per recuperare un credito, l'Italia è collocata al 111° posto, ben lontano dai nostri principali competitor (l'Austria è al 6°, la Germania è al 12° e la Francia al 14°).

La lentezza dei tempi di recupero in Italia ha alimentato il problema delle sofferenze bancarie.

In Italia, complice la crisi economica, i crediti deteriorati accumulatisi nei bilanci delle banche italiane, come già rilevato, sono elevati e, in particolare, le sofferenze (lorde) sono esplose dai 107 miliardi di fine 2011 ai 197 di marzo 2016 (picco a 202 a gennaio). Le sofferenze sui prestiti a famiglie e imprese si attestano a circa 193 miliardi €, di questi, 140 miliardi sono riferiti a finanziamenti alle imprese (erano 70 a fine 2011). L'ammontare totale dei crediti deteriorati, verso tutti i settori, di cui le sofferenze sono la parte più problematica, è di circa 340 miliardi.

Se guardiamo alle stime del FMI espresse in percentuale sullo stock di prestiti, quelli in sofferenza in Italia ammontano all'11,2% del totale dei crediti. Ciò significa che ogni 100 euro di finanziamenti erogati dagli istituti di credito a famiglie e società, in media 11,2 sono da considerarsi come inesigibili. Questa cifra include solo le sofferenze, tenendo quindi fuori i cosiddetti incagli, scaduti e ristrutturati. Si tratta di un valore ragguardevole: l'11,2% italiano si confronta con una media dell'area euro "core" (Austria, Belgio, Germania, Francia e Olanda) pari al 4,3%.

Se si prendono in esame i dati dell'EBA - l'agenzia bancaria europea - che includono tutti i crediti deteriorati, il peso aumenta: in Italia risultano di difficile recupero crediti pari al 16,7% del totale. Molto di più del 3,4% della Germania, del 2,9% dell'Olanda, del 4,3% della Francia e del 7,1% della Spagna.

I dati rilevati nel 2015 anno emergere che per gli istituti bancari più grandi del Paese la massa di crediti deteriorati è pari al 20,9% del totale dei prestiti (250 miliardi di euro), contro il 6,0% per le maggiori 21 banche europee.


Ciò rende gli istituti italiani particolarmente prudenti, con conseguente caduta dell'erogazione di nuovo credito. La caduta dello stock di prestiti alle imprese italiane, infatti, prosegue senza sosta: -0,5% a marzo, dopo -0,4% a febbraio (dati stagionalizzati dal CSC). Nel primo trimestre 2016 il credito si è ridotto dello 0,5% al mese (-0,1% mensile nel 2015). Rispetto al picco del settembre 2011, lo stock di prestiti è diminuito del 15,5% (-142 miliardi di euro).

Occorre, peraltro, sottolineare che le banche italiane erogano credito tradizionalmente a fronte di elevate garanzie collaterali, tanto che per i primi istituti italiani il tasso di copertura sale di circa 40 punti includendo tali garanzie, all'87,6% dei crediti deteriorati. Tuttavia, la possibilità di massimizzare i recuperi attraverso l'escussione di tali garanzie dipenderà, oltre che da fattori macro - come l'andamento dell'economia, che è in lenta risalita - anche da fattori micro, quali appunto l'efficienza nelle procedure concorsuali e nel recupero crediti.

Utilizzando i dati relativi ai finanziamenti garantiti concessi dalle banche a alla propria clientela, emerge come particolare peso sia rivestito dalla figura dell'ipoteca immobiliare, pari al 74 per cento del totale dei prestiti *secured*. Tramite tale garanzia sono fronteggiate le esigenze di liquidità più significative di imprese e consumatori. Ciò può dipendere non solo dall'alto valore medio degli *asset*, ma anche dalla presenza di vincoli normativi, come lo spossessamento, che limitano l'impiego di beni mobili come *collateral*.

Più modesto il ruolo svolto dal pegno, pari complessivamente all'8 per cento, e adoperato soprattutto qualora il diritto sia costituito sopra titoli (6 per cento). Poco diffusa, nella pratica, la forma del pegno su materie prime, incluso nella voce «pegno su altri valori», che rappresenta circa l'1 per cento del totale. Il restante 18 per cento è costituito da differenti vincoli, quali, ad esempio, l'ipoteca su beni mobili registrati e i cd. privilegi bancari.


Fig. 2 - Composizione garanzie reali e/o privilegi vs. clientela



Fonte: Banca d'Italia. Elaborazioni su dati matrice dei conti, giugno 2015

Per comprendere come si collochi il modello italiano delle garanzie, è opportuno partire dalla valutazione fornita dall'indicatore «getting credit», contenuto nel rapporto Doing Business dalla Banca Mondiale. La performance del nostro Paese fotografata dallo studio è poco lusinghiera: 97° nel relativo ranking. Tale posizionamento deriva da una pluralità di elementi, poiché comprende anche profili inerenti la qualità e l'ampiezza delle informazioni creditizie disponibili in pubblici registri. Perciò possibile concentrarsi solo su quanto catturato dal sotto-indicatore «strength of legal rights». Esso analizza il grado di tutela accordato a debitori e creditori garantiti, vagliando l'esistenza di strumenti capaci di contemperare, al meglio, i reciproci interessi. Un raffronto della posizione italiana con quella degli altri Paesi dell'OCSE rivela, in maniera netta, la scarsa competitività del nostro ordinamento.

Strength of Legal Rights Index



Fonte: Banca Mondiale - Rapporto Doing Business 2016

Tale risultato è dovuto ad alcune debolezze catturate dall'indicatore e insite nella disciplina domestica, che possono essere ricondotte ad alcuni significativi elementi: a) assenza di garanzie mobiliari non possessorie; b) assenza di un registro informatico che tenga traccia, su base nazionale, dei beni mobili adoperati come *collateral*; c) impossibilità di escutere la garanzia al di fuori di una procedura giudiziaria.

La successiva tabella confronta il nostro sistema con altri ordinamenti, sempre alla luce delle informazioni fornite dal sotto indicatore di Doing Business, rispetto a ciascuno dei profili indicati. Il raffronto è stato

effettuato con gli Stati Uniti, che offrono un modello di regolamentazione particolarmente attento alle istanze dei creditori, e i principali paesi dell'Unione. Sono stati inclusi anche l'Olanda e il Belgio, che hanno riformato in maniera pervasiva – rispettivamente nel 1992 e nel 2013 – la disciplina delle garanzie.

Confronto normativo

	Italia	Germania	Francia	Regno Unito	Spagna	Olanda	Belgio	Stati Uniti
Garanzie mobiliari non possessorie	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Escussione stragiudiziale della garanzia	no	sì	sì	sì	no	no	no	sì

Fonte Banca Mondiale – Rapporto Doing Business 2016

Si può appurare come tutti i paesi considerati – seppur con diversa intensità – dispongano di una normativa più evoluta di quella italiana, rispetto ai punti presi ad esame. Particolarmente marcato è lo scostamento relativo all'esistenza di garanzie mobiliari non possessorie, assenti solo nel nostro ordinamento.

È, dunque, opportuno formulare considerazioni specifiche per ciascuno dei quattro profili, così da fissare coordinate utili per l'impostazione della successiva analisi normativa.

Le misure adottate sono le seguenti:

- si prevede che l'assegnazione possa essere chiesta dal creditore anche a favore del terzo; gli obblighi derivanti dall'assegnazione restano a carico del creditore istante, mentre il trasferimento è compiuto a beneficio del terzo. Tale previsione intercetta le esigenze degli operatori bancari, consentendo loro di proporre istanze di assegnazione in favore delle società immobiliari del gruppo;
- si prevede che la vendita degli immobili pignorati abbia luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori;
- si prevede che se al terzo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e non vi sono istanze di assegnazione, il prezzo base dei successivi esperimenti di vendita è stabilito mediante un ribasso sino alla metà, anziché fino a un quarto;
- si introduce un termine per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (attualmente proponibile sino al termine del procedimento esecutivo), legato al momento in cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita o l'assegnazione del bene pignorato ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.. In funzione di tutela del debitore è previsto che il pignoramento debba contenere uno specifico avviso in proposito. La limitazione della possibilità di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata mira a ridurre le incertezze legate a obiezioni mosse dal debitore spesso per mere finalità dilatorie molto tempo dopo l'inizio della procedura esecutiva, allorché sono stati già sostenuti significativi costi processuali e sussistono posizioni di interesse rilevante di terzi coinvolti nella fase liquidatoria della procedura. In ogni caso, l'opposizione può essere proposta oltre il termine stabilito nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
- si prevede, sempre in chiave di incentivazione di un mercato dei NPL, la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ai fallimenti, di concordato preventivo, di

liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento, alle procedure di amministrazione straordinaria. Il registro è accessibile alla Banca d'Italia. L'intervento è immediatamente funzionale alla creazione di un mercato per i crediti deteriorati (non performing loans o "NPL"). Ciò richiede che si consenta ai soggetti interessati all'acquisto di NPL di disporre - senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili - di un adeguato set informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale superare l'attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un'offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l'acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza).

L'introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l'intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell'esperienza maturata in tal senso nell'ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane;

- si prevede che lo svolgimento delle attività tecnico-esecutive e dei processi operativi per l'alimentazione del registro elettronico sono affidate al Ministero della giustizia, che può avvalersi di Sogei S.p.A. sulla base di apposita convenzione.
- si prevede, al fine di implementare l'efficacia della misura del registro delle procedure esecutive e concorsuali appena descritta, che il curatore, commissario liquidatore e commissario giudiziale possono, su autorizzazione del giudice del procedimento, avvalersi delle disposizioni in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare per accedere ai dati patrimoniali relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, sebbene non muniti nei loro confronti di titoli esecutivi. L'accesso è finalizzato al recupero dei crediti vantati ovvero alla loro cessione. In tal modo, viene assicurato a coloro che sono interessati a rendersi cessionari dei crediti di poter disporre di importanti informazioni in grado di incidere in modo determinante sull'appetibilità dell'operazione economica.

Si introducono, poi, specifiche misure per agevolare l'accesso al credito delle imprese.

L'esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole. Essa è ora ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, in particolare elaborati in sede UNCITRAL, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all'efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo sparse in una pluralità di fonti, anche di derivazione comunitaria, e in un articolato corpus di pronunzie giurisprudenziali. Ciò non è d'ausilio alla coerenza, alla chiarezza e alla prevedibilità della disciplina applicabile. In secondo luogo, l'impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, quale è recepito nel codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni del sistema economico e del contesto degli scambi. Tra i fattori di maggiore criticità della disciplina scolpita nel codice civile risaltano: a) la regola che subordina la costituzione del pegno allo spossessamento del costituente (art. 2786 c.c.), impedendo che i beni oggetto di garanzia possano essere utilmente impiegati nel processo produttivo e nello svolgimento dell'attività d'impresa; b) i limiti posti, in virtù del principio di specialità, alla costituzione di garanzie su beni non determinati e per crediti non distintamente indicati nell'atto di costituzione; c) il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), il quale rende notevolmente più gravoso ed incerto l'intero meccanismo di realizzo dei diritti del creditore.

In questa sede si introduce la disciplina del pegno non possessorio, prevedendo l'istituzione del registro dei pegni non possessori.

In particolare, si dispone che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per garantire i crediti presenti o futuri contratti nell'esercizio dell'impresa.

Oggetto del pegno possono essere beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo; inoltre, si prevede che il debitore possa disporre dei beni gravati da pegno, con trasferimento della garanzia sul bene risultante dall'operazione, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato denominato "registro dei pegni non possessori", tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione specifica che, nel caso in cui si verifichi un evento che determina l'escussione del pegno, il creditore, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente, ha facoltà di escutere la garanzia in via stragiudiziale, fermo il diritto del debitore di agire giudizialmente per far valere profili di illegittimità della liquidazione.

Si propone l'introduzione di una disposizione diretta consentire al creditore bancario di stipulare, contestualmente all'erogazione della provvista del finanziamento all'impresa, un contratto di trasferimento, a scopo di garanzia, di un immobile del debitore o di un terzo proprietario, a favore proprio o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento dell'imprenditore finanziato agli obblighi di restituzione della somma di denaro ricevuta. La condizione sospensiva si considera avverata quando, oltre al fatto di inadempimento, il creditore bancario fornisce prova di aver versato in favore del proprietario dell'immobile l'eventuale differenza, risultante da una perizia di stima effettuata da un perito nominato dal tribunale, tra il valore di stima dello stesso e l'ammontare del debito rimasto inadempito. La disposizione è applicabile esclusivamente in caso di finanziamenti concessi alle imprese da soggetti autorizzati per legge a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.

Come si è già detto, è previsto che la stima del bene sia compiuta da un perito di nomina giudiziale, in linea con quanto prescritto dalla giurisprudenza ai fini della legittimità del patto marciano.

Riconoscere al creditore (bancario o altro soggetto autorizzato per legge a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico) la proprietà del bene oggetto della garanzia costituisce misura idonea a realizzare, al contempo, due diversi obiettivi: per un verso, risulta idonea ad incentivare la richiesta di accesso al credito da parte dell'impresa, risultando certo il conseguimento, da parte di quest'ultima o del terzo proprietario dell'immobile, dell'eventuale differenza tra il valore di stima dello stesso e l'ammontare del debito rimasto inadempito; per altro verso, facilita l'erogazione della provvista del finanziamento, considerata la maggiore certezza per il creditore bancario in ordine alla recuperabilità delle somme erogate. Si tratta inoltre di operazione che non è, di per sé, sconosciuta al nostro sistema giuridico. È, anzi, possibile se la garanzia insiste su strumenti finanziari o su beni fungibili, come nel caso del pegno irregolare. Inoltre, come noto, vi sono norme che consentono al creditore, nel corso della procedura esecutiva, di chiedere che il bene dato in garanzia gli venga assegnato in pagamento fino a concorrenza del debito, secondo il valore posto a base dell'ultimo esperimento di vendita andato deserto. Nella stessa direzione va la recente disciplina del finanziamento vitalizio ipotecario.

Ancora in tal senso si iscrive il c.d. patto marciano, non contemplato dalla legge, ma tradizionalmente ritenuto lecito da dottrina e giurisprudenza. In base a quest'ultimo istituto, il creditore può rivalersi direttamente sulla cosa, chiedendone l'assegnazione a prezzo di stima, purché: (i) tale stima venga effettuata in un momento successivo all'insorgere della situazione di insolvenza; e (ii) sia versata al creditore l'eventuale differenza tra valore stimato e importo del credito.

Si tratta, comunque, di una soluzione oramai introdotta nel nostro ordinamento nel contesto dell'avvenuto recepimento della direttiva 2014/17/UE (cd. Mortgage Credit Directive - MCD) sul credito ipotecario ai consumatori. Lo schema di decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riconosce espressamente al consumatore e al finanziatore il potere di convenire nel contratto di finanziamento il trasferimento a favore del finanziatore medesimo del bene concesso in garanzia ai fini dell'estinzione del debito, con obbligo dello stesso di versare al proprietario l'eventuale differenza.

Relativamente all'articolo 7, la Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A., opera in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 settembre 1996, n.497, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1996, n.588, e cioè nell'ambito delle disposizioni legislative sul risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A.

Nell'ambito del complesso intervento normativo volto al salvataggio ed al risanamento del Banco di Napoli, in data 31.12.1996 era stata attuata la cessione delle sue attività anomale a S.G.A.. Le perdite conseguentemente realizzate da S.G.A. sono state riorotate secondo i meccanismi di cui alla citata legge n. 588 del 1996, con le modalità di cui al D.M. 27 settembre 1974. L'intero capitale sociale della S.G.A., pari a Euro 600.000, è intestato formalmente alla Intesa Sanpaolo S.p.A.; in applicazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 497 del 1996 è attribuito un diritto di pegno sulla totalità delle azioni al Tesoro dello Stato, cui compete il diritto di voto nelle assemblee della società. In considerazione del fatto che è stato recuperato più dell'80% dei crediti dell'ex Banco di Napoli, il finanziamento da questo concesso è stato completamente restituito e si è pervenuti alla definitiva cessazione del mandato a Intesa Sanpaolo a seguito del completo trasferimento delle pratiche a S.G.A. ed alla assunzione diretta della gestione del recupero da parte della società si è posto il problema del destino della società. In particolare è stata ventilata l'ipotesi di modificare lo statuto al fine di consentire alla SGA di acquistare ovvero gestire crediti di soggetti diversi dall'ex Banco di Napoli.

Capo II – Misure in favore degli investitori in Banche in liquidazione

L'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Il Fondo di solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) ed è alimentato dallo stesso FITD sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni del Fondo. Il Fondo di solidarietà opera in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i successori *mortis causa*.

L'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà può avvenire esclusivamente secondo due modalità: 1) con erogazione diretta; 2) tramite procedura arbitrale.

In base al principio della esclusività della procedura non possono, infatti, essere fatti valere nei confronti del Fondo titoli diversi da quelli assunti all'esito della procedura di erogazione diretta e della procedura arbitrale disciplinate dal presente decreto.

Anche al fine di contribuire ad assicurare la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea ed il relativo quadro normativo sugli aiuti di Stato, il Fondo di solidarietà è sempre surrogato di diritto nei crediti degli investitori nei confronti delle banche in liquidazione nel limite dell'ammontare delle prestazioni a questi comunque corrisposte.

Con riguardo all'accesso alle prestazioni del Fondo mediante procedura di erogazione diretta, la proposta normativa prevista nella nel Capo II, recante "Misure in favore degli investitori in Banche in liquidazione", consente agli investitori, che abbiano acquistato gli strumenti finanziari suindicati entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, di conseguire, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, l'erogazione di un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. In caso di ricorso alla procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata invece all'accertamento della responsabilità per c.d. *mis-selling*, ovvia per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati.

Capo III – Altre disposizioni finanziarie

L'intervento di regolamentazione di cui all'articolo 11 è volto a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta, delle DTA c.d. "qualificate" ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe") e successive integrazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

La Commissione europea, infatti, ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 2, vale a dire quelle originatesi per effetto di perdite di natura fiscale) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA commisurato all'ammontare delle stesse. Resta ferma invece l'ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 1).

Per quel che concerne, invece, l'articolo 12, l'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente "sostenibile" degli esuberanti; conseguentemente, al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si è reso necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo;

Posta la rappresentazione del problema da risolvere di cui alla precedente sezione (Capo I), i macro obiettivi che il provvedimento si pone sono: - velocizzare il recupero dei crediti delle banche verso le imprese, allineando i tempi italiani alle best practices internazionali; - rendere più flessibile il sistema delle garanzie che assistono i finanziamenti, in modo da facilitarne l'ottenimento da parte delle imprese.

In particolare, le misure adottate potranno avere un impatto positivo non solo per l'apertura di nuove linee di finanziamento, ma anche per la rinegoziazione dei finanziamenti in essere; con l'ulteriore vantaggio di ridurre il numero di nuovi procedimenti esecutivi e smaltire più velocemente il pregresso.

Con l'emanazione del Capo I del decreto-legge in esame si intende razionalizzare, semplificare e accelerare le procedure di recupero dei crediti, favorendo la più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, in particolare bancari. In particolare, l'intervento normativo persegue i seguenti obiettivi:

- 1) Semplificazione e radicale contrazione dei tempi di escussione delle garanzie collaterali su beni immobili: la misura del finanziamento alle imprese garantito da trasferimento sospensivamente condizionato, che introduce, per la prima volta, una forma di escussione stragiudiziale del collateral su immobili, si prevede sarà in grado di assicurare tempi di realizzo pari a 7-8 mesi (risultanti dalla somma dei tempi delle fasi procedurali delineate dalla norma e comprese tra la notificazione del creditore di volersi avvalere del patto sino al termine delle operazioni di stima, con conseguente annotabilità dell'atto di avveramento della condizione), a fronte dei 7 anni di durata media delle procedure esecutive immobiliari;
- 2) velocizzazione e semplificazione delle procedure esecutive e fallimentari, mediante un più esteso impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: sul punto si rileva che le vendite telematiche di beni immobili sebbene normativamente regolate (art. 161-ter c.p.c. e DM n. 32 del 2015) non costituiscono ancora una realtà operativa, in quanto sono tutt'ora in corso di allestimento le necessarie piattaforme informatiche ministeriali; in ogni caso, si rileva che sulla base di un progetto di sperimentazione condotto presso il Tribunale di Verbania si rileva che nell'anno 2015 su un totale di lotti posti in vendita pari a 502, il numero dei lotti venduti è stato di 111, con conseguente percentuale di aggiudicazione pari al 22%, ben al di sopra della media della percentuale di aggiudicazione pari a circa il 14% dei lotti posti in vendita; la riforma delle modalità di attuazione dell'ordine giudiziale di liberazione dell'immobile si prevede comporterà una contrazione dei tempi delle procedure esecutive di circa 8-12 mesi, posto che nei tribunali di più grandi dimensioni i tempi di liberazione degli immobili ad opera degli ufficiali giudiziari sono di circa 12-18 mesi, mentre i tempi previsti per la liberazione direttamente attuata dal custode, senza avvalersi dell'ufficiale giudiziario e delle forme di cui agli articoli 605 e seguenti c.p.c., possono stimarsi in circa 3-4 mesi;
- 3) salvaguardia del valore sia dell'impresa in crisi sia dei singoli beni oggetto di esecuzione forzata; il progetto sperimentale della liquidazione dei beni immobili pignorati mediante procedure di vendita telematiche condotto nel 2015 presso il Tribunale di Cremona ha consentito di rilevare dei picchi di incremento del prezzo di aggiudicazione pari a circa il 58% del prezzo base;
- 4) aumento dell'efficienza della liquidazione forzata, anche valorizzando l'istituto dell'assegnazione; sul punto, si ricorda che la misura introdotta, diretta a consentire al creditore di fare istanza di

assegnazione non soltanto a favore proprio ma anche di un terzo, costituisce un nuovo istituto, il cui impatto in termini di efficienza delle procedure esecutive, non può essere stimato, non potendosi prevedere in quanto casi i creditori decideranno di farvi ricorso; si procedere, pertanto, ad un monitoraggio della misura al fine di verificare gli eventuali interventi correttivi da adottare;

- 5) rafforzamento delle tutele contro potenziali comportamenti abusivi del debitore; in particolare si stima che l'introduzione di un termine di ammissibilità delle domande di opposizione all'esecuzione consentirà di impedire comportamenti dilatori dell'esecutato (presentazione dell'opposizione successivamente al provvedimento che dispone la vendita) in grado di produrre gravi svantaggi sulla durata delle procedure. Sul punto può stimarsi che la misura comporterà una riduzione del numero dei provvedimenti esecutivi sospesi a seguito di opposizione del debitore compresa tra il 30 e il 40% del totale delle procedure sospese, pari, per l'anno 2015, a 3240 procedimenti, tenuto conto del numero dei procedimenti di opposizione all'esecuzione proposte successivamente all'adozione dell'ordinanza di vendita.
- 6) Agevolazione dell'accesso al credito delle imprese; per l'analisi di impatto riconducibile a tale obiettivo ci si rimette alle valutazioni della Banca d'Italia
- 7) Costituzione di un mercato dei NPL; per l'analisi di impatto di questo obiettivo ci si rimette alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia

L'articolo 7 si pone, invece, l'obiettivo di delineare l'assetto societario di SGA definendo l'attuale situazione, per sua natura provvisoria, nella quale le azioni rappresentative del capitale di SGA sono detenute da Intesa SanPaolo ma al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnato il diritto di pegno su di esse.

L'articolo in esame permette al Ministero dell'economia e delle finanze di modificare lo statuto di SGA una volta che il capitale gli sia stato trasferito prevedendo che l'attività della SGA possa estendersi oltre i confini delle attività collegate all'intervento a favore del Banco di Napoli.

Le disposizioni di cui al Capo II sono finalizzate a consentire, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, agli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione di conseguire un indennizzo forfettario a carico del Fondo di solidarietà (pari all'80 per cento del corrispettivo di acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli importi esclusi), senza necessità di esperire l'apposita procedura arbitrale prevista dall'art. 1, commi da 857 a 860 della legge di stabilità per il 2016, attraverso il ricorso alla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC, per ottenere il ristoro, sempre a carico del Fondo di solidarietà, del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal T.U.F. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati delle Banche in liquidazione (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.).

Con riguardo al Capo III la norma di cui all'articolo 11 è finalizzata a superare le criticità sollevate in ambito comunitario, in tal modo consentendo alle imprese interessate, su base opzionale, di continuare a trasformare in crediti d'imposta le DTA di tipo 2, consentendo, peraltro, ai soggetti operanti nel settore bancario di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza.

L'articolo 12, è finalizzato a prolungare da 60 a 84 mesi la durata massima delle prestazioni del fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, al fine di agevolare i processi all'esodo, in relazione a lavoratori che vicini al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo di cui al Capo I potrà essere desunto da elementi quali:

- per il pegno non possessorio, dal numero dei contratti iscritti nel registro dei pegni, tipologia merceologica dei relativi beni e importo della somma garantita; numero dei procedimenti giudiziari di

opposizione proposte dal debitore ex art. 2797 c.c.; numero dei provvedimenti giudiziari inibitori della facoltà del creditore di procedere alla escussione stragiudiziale del pegno; numero dei casi in cui la liquidazione riguarda un bene già oggetto del pegno e poi pignorato; numero dei procedimenti contenziosi risarcitori proposti dal debitore o dal terzo concedente il pegno per la compensazione dei danni da illecita escussione della garanzia.

- per il finanziamento garantito da trasferimento condizionato, numero dei contratti trascritti; numero dei procedimenti per la nomina del perito introdotti in tribunale; numero degli atti di avveramento della condizione sospensiva annotati; numero delle istanze proposte al giudice dell'esecuzione al fine di avvalersi del patto; numero delle analoghe istanze proposte al giudice fallimentare.
- per le procedure concorsuali, i tempi di costituzione e di consultazione del comitato dei creditori, i tempi di svolgimento dell'adunanza dei creditori, il numero dei provvedimenti di revoca dei curatori; il grado di sviluppo di un mercato dei *non performing loans* (sul quale ci si rimette alle analisi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia),
- Quanto alle procedure esecutive, il numero dei provvedimenti di sospensione del processo esecutivo adottati, con particolare riguardo al numero dei provvedimenti adottati dopo l'ordinanza di vendita; numero dei provvedimenti di chiusura anticipata delle procedure esecutive mobiliari e durata delle stesse; tempi della procedura di rilascio dell'immobile pignorato condotta dal custode; tempi di aggiudicazione dell'immobile posto in liquidazione con modalità telematiche e percentuale di incremento del prezzo base; in generale, tempi di liquidazione dell'immobile dopo il terzo incanto e percentuale di abbattimento del prezzo base concretamente applicata; numero dei provvedimenti di assegnazione a favore di un terzo e monitoraggio dei casi in cui tale strumento viene impiegato da creditori bancari.

Andrà verificato se l'intervento normativo garantirà alle imprese un più agevole accesso al credito, consentendo loro di impiegare nuovi strumenti di garanzia senza spossessamento, in particolare i beni destinati all'esercizio dell'impresa o le scorte di magazzino, nonché gli assets immobiliari per la cui liquidazione, in caso di inadempimento, saranno attivate le clausole contrattuali del trasferimento a scopo di garanzia in favore del finanziatore. In particolare andranno monitorate, sulla base dei dati risultanti dal registro del pegno non possessorio e dai registri immobiliari, il numero e le caratteristiche delle operazioni di pegno concluse e dei contratti di trasferimento a scopo di garanzia stipulati. Sul punto ci si rimette alle analisi di Banca d'Italia.

Andrà, infine, verificato se l'intervento assicurerà la costituzione di un mercato dei NPL, fondato sul panorama informativo assicurato dal registro di nuova costituzione. Sul punto ci si rimette alle analisi di Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia.

Relativamente all'articolo 11 (Capo III), l'obiettivo descritto nella sezione c) potrà essere raggiunto con l'effettivo superamento delle criticità sollevate dalla Commissione relativamente alla precedente disciplina.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I destinatari principali dell'intervento regolatorio sono:

- per il **Capo I** le parti delle operazioni di finanziamento, i creditori e i debitori di un procedimento esecutivo e concorsuale; vi sono inoltre norme specifiche per il giudice e i suoi incaricati (commissari giudiziari, curatori fallimentari.); Relativamente alle disposizioni sul pegno non possessorio i destinatari delle misure sono costituiti oltre che dal creditore garantito e dal debitore anche dall'amministrazione presso la quale è istituito il registro. Quanto alla costituzione del registro dei crediti deteriorati, l'amministrazione che ne è tenutaria è il Ministero della giustizia. Relativamente all'articolo 7 destinatari dell'intervento sono la SGA e Intesa Sanpaolo quale unico azionista;

- per il **Capo II** gli investitori come definiti dall'art. 8, comma 1, lettera a), ossia le persone fisiche, l'imprenditore individuale, anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa* che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati nell'ambito di un rapporto negoziale con le Banche in liquidazione che li ha emessi;
- per il **Capo III**, tutte le imprese e, in particolare quelle del settore bancario e finanziario, che detengono la quasi totalità delle DTA relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati dell'avviamento e di altri beni immateriali (articolo 11), nonché i lavoratori del settore creditizio (articolo 12).

Per le misure giustizia non si ritiene possibile una quantificazione, stante l'assoluta novità delle misure introdotte ovvero la loro incidenza in ambito strettamente processuale, sì che dipenderà, trattandosi in gran parte di misure non obbligatorie ma rimesse alla discrezionale applicazione giudiziale, dal numero dei casi in cui le parti decideranno di farvi ricorso e dalle determinazioni che, in concreto, il giudice dell'esecuzione deciderà di assumere. Ci si rimette, per le altre misure, alle determinazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

L'intervento di cui al **Capo I** è stato preceduto dalla valutazione delle criticità rilevate nella pratica ed è il risultato dell'attività di un gruppo di lavoro costituito dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto all'articolo 7, l'intervento non è stato preceduto dall'attivazione di una formale procedura di consultazione, considerato il limitato ambito dei soggetti interessati che sono stati direttamente sentiti. L'impostazione del provvedimento è stata condivisa con l'Autorità di vigilanza. In considerazione delle ragioni di urgenza che hanno condotto all'adozione del provvedimento in analisi, dovute alla necessità di affrontare la grave mole dello stock di prestiti in sofferenza descritta sub sez. 1, lettera A), non è stato possibile avviare una formale procedura di consultazione con soggetti esterni all'amministrazione.

Con riguardo al **Capo II**, gli strumenti normativi proposti sono stati oggetto di consultazione degli organi dell'Unione Europea competenti, anche con specifico riguardo ai profili della compatibilità con il mercato interno, anche ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.

L'elaborazione delle misure contenute nel **Capo III**, e in particolare nell'art. 11 del decreto-legge, è avvenuta anche a seguito di consultazioni informali con la Banca d'Italia.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Con riguardo al **Capo I**, l'elevata e crescente incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche italiane, unitamente ai tempi per il recupero dei crediti, che in Italia risultano più lunghi che nella media europea, rende non percorribile l'opzione zero. Esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di recupero dei crediti implicano la necessità di intervenire con modifiche al codice di procedura civile e legge fallimentare.

Le medesime esigenze fondano la misura diretta a costituire il registro dei crediti deteriorati, in modo da agevolarne la circolazione.

Le difficoltà delle imprese in sede di accesso al credito rendono non percorribile l'opzione zero, e impongono di assicurare loro nuovi strumenti di accesso ai finanziamenti, potendo impiegare *assets* interni al processo produttivo ovvero rendendo più appetibili gli assets immobiliari mediante una procedura stragiudiziale di escussione della garanzia per il caso di inadempimento.

Quanto all'articolo 7, il mantenimento dell'attuale assetto della SGA consentirebbe alla medesima solo il completamento delle attività di recupero residuo, seguito dalla liquidazione della stessa

Relativamente al **Capo II**, l'intervento previsto è rivolto, in conformità al principio di cui all'art. 47 della Costituzione, alla tutela del risparmio in tutte le sue forme e nel caso di specie di risparmiatori e investitori non professionali che abbiano caratteristiche di ordine reddituale e patrimoniale di debolezza

finanziaria o che abbiano subito perdite in conseguenza della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento. L'intervento tutela così anche il più generale interesse alla stabilità del sistema bancario e finanziario italiano attraverso la predisposizione di strumenti di *safety net* privati aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.

Con riguardo al **Capo III** ed in particolare all'articolo 11, considerati i rilievi operati dalla Commissione Europea che avrebbero potuto sfociare in una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, l'opzione di non intervento, pur valutata, è stata disattesa.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Non sono state prese in considerazione, in quanto non percorribili, opzioni alternative a quella dell'intervento normativo, in quanto trattandosi di disciplina contenuta in norme di rango primario, non è possibile procedere ad una loro modifica senza un intervento regolatorio.

Relativamente all'articolo 7 una possibile opzione alternativa si sarebbe sostanziata nella cessazione delle limitazioni all'attività della SGA mantenendo l'attuale assetto di controllo. Si è tuttavia ritenuta questa situazione foriera di incertezza legale, considerato che quell'assetto è strettamente legato all'intervento pubblico a favore del Banco di Napoli.

Con specifico riguardo, invece, alle disposizioni di cui al **Capo II**, la tipologia di intervento è stata concordata con gli organi comunitari competenti al fine di assicurare il rispetto delle norme sugli aiuti di stato ed il nuovo *framework* giuridico ed istituzionale della c.d. Banking Union.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Le opzioni di cui al Capo I producono vantaggi in termini di ripristino di più normali condizioni di redditività bancaria e dunque, di ripresa dei flussi di credito all'economia. Da una parte, infatti, l'intervento sulle procedure esecutive e fallimentari, determinando una accelerazione dei tempi di recupero dei crediti e dunque, una più rapida ed efficace soddisfazione dei creditori, favorisce l'erogazione di provviste di finanziamento alle imprese; dall'altra, salvaguardando il valore dell'impresa in crisi e dei beni oggetto di vendita forzata, costituisce misura idonea ad incentivare la richiesta di accesso al credito da parte delle imprese.

Relativamente all'articolo 7, l'opzione prescelta garantisce la certezza del contesto giuridico nell'ambito del quale possono essere compiute le ulteriori eventuali determinazioni riguardo la valorizzazione della SGA.

L'intervento di cui al **Capo II** è rivolto a ad offrire una forma di rapida ed agevole tutela ai risparmiatori in stato di debolezza finanziaria rispetto al risparmio investito negli strumenti finanziari emessi dalle Banche in liquidazione.

Per beneficiare dell'indennizzo gli interessati devono effettuare i seguenti adempimenti necessari per il riconoscimento e la determinazione della somma dovuta:

a) presentare al FITD istanza di indennizzo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella quale indicare l'identità personale e il domicilio; la Banca in liquidazione relativa agli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione; gli strumenti finanziari subordinati acquistati ed i relativi dati

dell'operazione di acquisto;

b) documentare: l'operazione di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; la richiesta alla Banca di rimborso degli strumenti finanziari acquistati; con autodichiarazione il valore inferiore a 100.000 euro del patrimonio mobiliare o del reddito lordo IRPEF nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

Non sono ravvisabili svantaggi per alcuna delle categorie coinvolte.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

L'intervento non prevede una disciplina specifica per le micro, piccole e medie imprese. Gli effetti delle disposizioni di cui al Capo I del provvedimento saranno in ogni caso positivi per le PMI, in quanto agevoleranno l'accesso al credito e il recupero dei crediti non pagati.

C) l'individuazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei destinatari del provvedimento.

Relativamente al Capo III, il comma 12 dell'articolo 11, prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le disposizioni attuative dell'articolo medesimo. Presumibilmente, con detto provvedimento, saranno individuate anche le modalità di esercizio dell'opzione e, quindi, della sua comunicazione all'Agenzia delle Entrate, introducendo, così, uno specifico e nuovo onere informativo a carico delle imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Non si ravvisano fattori prevedibili che potrebbero condizionare o impedire l'attuazione delle nuove norme.

Con specifico riguardo alla procedure esecutive, i fattori che potrebbero incidere in modo significativo sull'attuazione delle nuove norme sono i seguenti:

- 1) la crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese potrebbe ridurre l'applicazione delle disposizioni su vendite forzate ed assegnazioni, perché i beni dell'imprenditore potrebbero non risultare appetibili;
- 2) pegno non possessorio e "patto marciano": il successo delle disposizioni dipenderà anche dal *favor* che incontreranno presso il soggetto debitore, oltre che presso le banche tali nuovi strumenti.

Può inoltre incidere sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio la propensione delle banche a riprendere l'erogazione del credito e ad assumere un ruolo attivo nell'intermediazione creditizia.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo può incidere positivamente sul corretto funzionamento dei mercati e sulla competitività del Paese. L'elevata e crescente incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche italiane rappresenta un ostacolo alla ripresa dei flussi di credito all'economia.

Pertanto, le misure previste nel Capo I e nel Capo III del decreto-legge in esame si muovono espressamente nell'ottica di aumentare la capacità di erogare credito all'economia reale, assicurando nuovi

valori da concedere in garanzia.

Relativamente al **Capo II** l'intervento non è destinato a beneficio delle Banche in liquidazione, ma ha lo scopo di tutelare *in primis* piccoli investitori in stato di debolezza finanziaria, per escludere che la perdita del piccolo risparmio possa mettere in crisi le attività professionali o il percorso formativo dei familiari a carico, nonché gli investitori vittime di fenomeni di *mis-selling*. In questo modo l'intervento del Fondo di solidarietà risponde anche all'interesse privato alla salvaguardia della reputazione e solidità del sistema bancario italiano.

A fronte della natura interamente privata del Fondo di solidarietà, con riguardo alla sua costituzione, gestione e finanziamento, e delle relative risorse e interventi, l'intervento regolatorio è esclusivamente necessario ad assicurare la certezza giuridica in materia e soprattutto a disciplinare e limitare l'autonomia contrattuale del FITD e dei suo aderenti in ordine agli interventi del Fondo di Solidarietà, allo scopo di garantire così un'adeguata separazione ed autonomia tra le risorse, anche organizzative, del Fondo di Solidarietà e quelle del FITD affinché queste rimangano prontamente disponibili per assolvere alle primarie finalità pubblicistiche loro proprie della tutela dei depositanti

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

La sezione descrive:

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti interventi in maniera sistematica e generalizzata da parte di soggetti pubblici volti a verificare l'adempimento degli obblighi previsti dal **Capo I**. Si è previsto che il mancato rispetto degli obblighi imposti al curatore in punto di predisposizione di riparti parziali sia una giusta causa di revoca dello stesso. Vi sono alcune misure che per la loro attuazione necessitano di un decreto di attuazione: il registro informatizzato previsto dall'art. 1, comma 1, in tema di pegno non possessorio di beni mobili, che sarà istituito con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Giustizia; il registro di cui all'art. 3 relativo alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ai fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento, alle procedure di amministrazione straordinaria, relativamente al quale è previsto che le modalità di funzionamento e le informazioni che dovranno essere contenute sono, in parte, da individuare mediante decreti di natura dirigenziale.

Il controllo e monitoraggio del beneficio atteso dall'intervento regolatorio in esame, relativamente all'incremento dei flussi di credito all'economia e allo smobilizzo dei crediti deteriorati, è rimesso all'ordinaria attività di vigilanza sul settore bancario svolta dalla Banca d'Italia.

I requisiti della necessità e dell'urgenza propri dello strumento normativo prescelto non hanno reso possibile porre in essere azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

La procedura di intervento di cui al **Capo II** è gestita esclusivamente dal FITD in piena autonomia. Il FITD provvede all'accertamento dei requisiti degli interessati, alla determinazione dell'importo della prestazione, al reperimento delle risorse necessarie al Fondo di solidarietà esclusivamente tramite contributi a carico del settore bancario nonché alla corresponsione delle somme spettanti agli aventi diritto. Non sono previsti oneri ed adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni, alle quali non sono affidate neanche funzioni di controllo e monitoraggio, né preventivo né successivo.

Relativamente al **Capo III** il comma 12 dell'articolo 11 prevede che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le disposizioni attuative dell'articolo medesimo.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

I requisiti della necessità e dell'urgenza propri dello strumento normativo prescelto non hanno reso possibile porre in essere azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. In ogni caso, relativamente, alle disposizioni di cui al Capo I, in gran parte di natura processuale, si specifica che gli immediati destinatari delle predette disposizioni appartengono a una platea professionale.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

I controlli verranno effettuati attraverso le strutture e le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo e monitoraggio che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento in sé non presenta meccanismi di revisione automatica. Le misure ivi contenute sono introdotte mediante decreto-legge; eventuali revisioni dell'intervento regolatorio potranno essere, pertanto, effettuate in sede di conversione del decreto-legge.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Con riguardo al Capo I, i principali aspetti da monitorare possono individuarsi nei seguenti elementi:

- per il pegno non possessorio, il numero dei contratti iscritti nel registro dei pegni, la tipologia merceologica dei relativi beni e importo della somma garantita; il numero dei procedimenti giudiziari di opposizione proposte dal debitore ex art. 2797 c.c.; il numero dei provvedimenti giudiziari inibitori della facoltà del creditore di procedere alla escussione stragiudiziale del pegno; il numero dei casi in cui la liquidazione riguarda un bene già oggetto del pegno e poi pignorato; il numero dei procedimenti contenziosi risarcitori proposti dal debitore o dal terzo concedente il pegno per la compensazione dei danni da illecita escussione della garanzia.
- Per il finanziamento garantito da trasferimento condizionato, il numero dei contratti trascritti; il numero dei procedimenti per la nomina del perito introdotti in tribunale; il numero degli atti di avveramento della condizione sospensiva annotati; il numero delle istanze proposte al giudice dell'esecuzione al fine di avvalersi del patto; il numero delle analoghe istanze proposte al giudice fallimentare.
- per le procedure concorsuali, i tempi di costituzione e di consultazione del comitato dei creditori, i tempi di svolgimento dell'adunanza dei creditori, il numero dei provvedimenti di revoca dei curatori; il grado di sviluppo di un mercato dei non *performing loans* (sul quale ci si rimette alle analisi del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia)
- Quanto alle procedure esecutive, il numero dei provvedimenti di sospensione del processo esecutivo adottati, con particolare riguardo al numero dei provvedimenti adottati dopo l'ordinanza di vendita; il numero dei provvedimenti di chiusura anticipata delle procedure esecutive mobiliari e durata delle stesse; tempi della procedura di rilascio dell'immobile pignorato condotta dal custode; i tempi di aggiudicazione dell'immobile posto in liquidazione con modalità telematiche e percentuale di incremento del prezzo base; in generale, i tempi di liquidazione dell'immobile dopo il terzo incanto e percentuale di abbattimento del prezzo base concretamente applicata; il numero dei provvedimenti di assegnazione a favore di un terzo e il monitoraggio dei casi in cui tale strumento viene impiegato da creditori bancari.
- Andrà verificato se l'intervento normativo garantirà alle imprese un più agevole accesso al credito,

consentendo loro di impiegare nuovi strumenti di garanzia senza spossessamento, in particolare i beni destinati all'esercizio dell'impresa o le scorte di magazzino, nonché gli *assets* immobiliari per la cui liquidazione, in caso di inadempimento, saranno attivate le clausole contrattuali del trasferimento a scopo di garanzia in favore del finanziatore. In particolare andranno monitorate, sulla base dei dati risultanti dal registro del pegno non possessorio e dai registri immobiliari, il numero e le caratteristiche delle operazioni di pegno concluse e dei contratti di trasferimento a scopo di garanzia stipulati. Sul punto ci si rimette alle analisi di Banca d'Italia.

- Andrà infine verificato se l'intervento assicurerà la costituzione di un mercato dei NPL, fondato sul panorama informativo assicurato dal registro di nuova costituzione. Sul punto ci si rimette alle analisi di Ministero dell'economia e delle finanze e di Banca d'Italia.

L'intervento normativo di cui all'articolo 7 di per sé ha effetti circoscritti al trasferimento del capitale della SGA al MEG, al quale era già attribuito *ex lege* il diritto di pegno sulle azioni emesse dalla medesima società. E' comunque da monitorare la fase di determinazione del prezzo, nonché l'andamento della società successivamente alle modifiche statutarie.

Relativamente al **Capo III**, il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà ad effettuare la prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo non è chiamato ad adeguarsi ad un livello minimo di regolazione comunitaria, riguardando materia non compresa nelle competenze concorrenti dell'UE.

Per quel che concerne, in particolare, l'articolo 11, si fa presente che la disposizione non riguarda il recepimento di normativa europea, ma è finalizzata a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta delle DTA c.d. "qualificate" ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "milleproroghe") e successive integrazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI NONCHE' IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Capo I dello schema di decreto-legge si prefigge l'obiettivo di ridurre l'incidenza dei crediti deteriorati sui bilanci delle banche, al fine di favorire la ripresa dei flussi di credito all'economia e il ripristino di più normali condizioni di redditività bancaria. L'intervento riveste i caratteri della necessità e dell'urgenza, in quanto necessario per liberare risorse per la crescita e non procrastinabile, secondo quanto sollecitato anche a livello comunitario ed internazionale, a beneficio dell'intera economia. Ciò anche al fine di cogliere le opportunità offerte dal peculiare contesto macro-economico.

L'intervento normativo incide sia sulle procedure esecutive sia sulle procedure concorsuali, al fine di rendere possibile la più rapida ed efficace tutela dei creditori, in particolare, ma non esclusivamente bancari, anche attraverso un potenziamento del ruolo di questi nell'ambito degli strumenti di risanamento delle imprese. Lentezze procedurali nelle azioni di recupero dei crediti e inefficienze nella normativa fallimentare sono unanimemente riconosciute come una delle cause della crescita e consistenza dei crediti deteriorati.

Si interviene per aumentare la massa dei finanziamenti erogati alle imprese, agevolando alle stesse l'accesso al credito mediante il nuovo istituto del pegno mobiliare non possessorio che consentirà loro di concedere in garanzia *assets* aziendali impiegati nel processo produttivo, senza spossessarsene.

Si mira a costituire un mercato dei crediti deteriorati, mediante l'istituzione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ai fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento, alle procedure di amministrazione straordinaria. Lo scopo è quello di garantire agli interessati un adeguato set informativo.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo, la cui azione è incentrata a semplificare e migliorare l'ambiente regolamentare e normativo entro cui si svolge l'attività d'impresa, al fine di renderla più competitiva ed efficiente. Esso risponde anche all'invito fatto dalla Commissione Europea di adottare provvedimenti per favorire la tempestiva e generalizzata riduzione dei crediti deteriorati nel sistema italiano.

Sono state inoltre introdotte alcune norme in materia di processo esecutivo, anch'esse dirette a velocizzare l'attività di recupero del credito.

In particolare:

- a) si prevede che l'assegnazione possa essere chiesta dal creditore anche a favore del terzo; con permanenza degli obblighi conseguenti a carico del creditore istante, e trasferimento del bene compiuto a beneficio del terzo; è una misura che intercetta le esigenze degli operatori bancari, consentendo loro di proporre istanze di assegnazione in favore delle società immobiliari del gruppo;
- b) si prevede che la vendita degli immobili pignorati abbia luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori.
- c) È espressamente previsto che l'ordine di liberazione è direttamente attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza il rispetto delle forme di quegli articoli 605 seguenti;
- d) si prevede che se al terzo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e non vi sono istanze di assegnazione, il prezzo base dei successivi esperimenti di vendita è stabilito mediante un ribasso sino alla metà, anziché fino a un quarto, così da contrarre i tempi della liquidazione consentendo un pronto adeguamento del prezzo alla risposta del mercato;

- e) si introduce un termine per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione (attualmente possibile sino al termine del procedimento esecutivo), legato al momento in cui il giudice dell'esecuzione dispone la vendita o l'assegnazione del bene pignorato ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.. La limitazione della possibilità di contestare il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata mira a ridurre le incertezze legate a obiezioni mosse dal debitore spesso per mere finalità dilatorie molto tempo dopo l'inizio della procedura esecutiva, allorchando sono stati già sostenuti significativi costi processuali e sussistono posizioni di interesse rilevante di terzi coinvolti nella fase liquidatoria della procedura;
- f) è prevista la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ai fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento, alle procedure di amministrazione straordinaria. Il registro è accessibile alla Banca D'Italia. L'intervento è immediatamente funzionale alla creazione di un mercato per i crediti deteriorati (*non performing loans* o "NPL"). Ciò richiede che si consenta ai soggetti interessati all'acquisto di NPL di disporre - senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili - di un adeguato *set* informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare;
- g) si propone l'introduzione di una disposizione diretta consentire alla creditore bancario di stipulare, contestualmente all'erogazione della provvista del finanziamento all'impresa, un contratto di vendita, a scopo di garanzia, di un immobile del debitore o di un terzo proprietario, a favore proprio o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento dell'imprenditore finanziato agli obblighi di restituzione della somma di denaro ricevuta. La condizione sospensiva si considera avverata quando, oltre al fatto di inadempimento, il creditore bancario fornisce prova di aver versato in favore del proprietario dell'immobile l'eventuale differenza, risultante da una perizia di stima effettuata da un perito nominato dal tribunale, tra il valore di stima dello stesso e l'ammontare del debito rimasto inadempito. La disposizione è applicabile esclusivamente in caso di finanziamenti concessi alle imprese da soggetti autorizzati per legge a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico. Come si è già detto, è previsto che la stima del bene sia compiuta da un perito di nomina giudiziale, in linea con quanto prescritto dalla giurisprudenza ai fini della legittimità del patto marciando;
- h) si introduce la disciplina del pegno non possessorio, prevedendo l'istituzione del registro dei pegni non possessori. In particolare, si dispone che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per garantire i crediti presenti o futuri contratti nell'esercizio dell'impresa. Oggetto del pegno possono essere beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo; inoltre, si prevede che il debitore possa disporre dei beni gravati da pegno, con trasferimento della garanzia sul bene risultante dall'operazione, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia. Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato denominato "registro dei pegni non possessori", tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Relativamente all'articolo 7, si rappresenta che la Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A., opera in applicazione del disposto dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 24 settembre 1996, n.497, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1996, n.588, e cioè nell'ambito delle disposizioni legislative sul risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli S.p.A.

Nell'ambito del complesso intervento normativo volto al salvataggio ed al risanamento del Banco di Napoli, in data 31.12.1996 era stata attuata la cessione delle sue attività anomale a S.G.A.. Le perdite conseguentemente realizzate da S.G.A. sono state ristorate secondo i meccanismi di cui alla già citata legge n. 588 del 1996, con le modalità del D.M. 27 settembre 1974.

L'intero capitale sociale della S.G.A., pari a Euro 600.000, è intestato formalmente alla Intesa Sanpaolo S.p.A.; in applicazione dell'articolo 3, comma 6-bis, del decreto-legge n. 497 del 1996 è attribuito un diritto di pegno sulla totalità delle azioni al Tesoro dello Stato, cui compete il diritto di voto nelle assemblee della società.

In considerazione del fatto che è stato recuperato più dell'80% dei crediti dell'ex Banco di Napoli, il finanziamento da questo concesso è stato completamente restituito e si è pervenuti alla definitiva cessazione del mandato a Intesa Sanpaolo a seguito del completo trasferimento delle pratiche a S.G.A. ed

alla assunzione diretta della gestione del recupero da parte della società si è posto il problema del destino della società. In particolare è stata ventilata l'ipotesi di modificare lo statuto al fine di consentire alla SGA di acquistare ovvero gestire crediti di soggetti diversi dall'ex Banco di Napoli.

Propedeutica a qualsiasi modifica dell'attuale struttura di SGA è la definizione del suo assetto societario, in un'ottica di complessiva chiusura dell'intervento pubblico di cui al decreto legge n. 497 del 1996.

La disposizione in commento si pone l'obiettivo di delineare l'assetto societario di SGA definendo l'attuale situazione, per sua natura provvisoria, nella quale le azioni rappresentative del capitale di SGA sono detenute da Intesa SanPaolo ma al Ministero dell'economia e delle finanze è assegnato il diritto di pegno su di esse.

L'articolo in esame permette al Ministero dell'economia e delle finanze di modificare lo statuto di SGA una volta che il capitale gli sia stato trasferito prevedendo che l'attività della SGA possa estendersi oltre i confini delle attività collegate all'intervento a favore del Banco di Napoli.

Le disposizioni di cui al **Capo II** costituiscono applicazione operativa, con alcune modifiche resesi da ultimo necessarie o opportune, dell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), il quale ha istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Relativamente al **Capo III**, la norma di cui all'articolo 11 è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta delle DTA c.d. "qualificate" ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 e successive integrazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

Come noto, la disciplina contenuta nell'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225/2010, prevede in quali ipotesi le DTA qualificate iscritte in bilancio sono trasformate in credito d'imposta. In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA qualificate: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d'imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. L'articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della disciplina in questione relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali).

La Commissione europea, analogamente a quanto richiesto alla Spagna, ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l'ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cd. DTA di tipo 1).

La norma, pertanto, subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 al pagamento di un canone pari all'1,5% dell'ammontare delle stesse e stabilisce che le DTA di tipo 2 siano calcolate annualmente come differenza tra l'ammontare di DTA qualificate che si è creato dal 2008 all'anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d'imposta, e la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

In proposito, vale la pena precisare che in tale modalità di calcolo non rientrano i crediti d'imposta, derivanti dalla trasformazione delle DTA, ricevuti dall'ente-ponte delle procedure di risoluzione bancaria posto che i crediti d'imposta ceduti derivanti dalla trasformazione di DTA rilevano solo in capo al cedente e non anche in capo al cessionario. La norma non riguarda, altresì, le banche "risolte" atteso che non possono esercitare l'opzione perché non hanno alcun attivo e, quindi, nemmeno DTA non convertite.

Per quel che concerne, invece, l'articolo 12, l'innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente "sostenibile" degli esuberanti; conseguentemente, al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si è reso necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento relativo al decreto-legge si compone dei seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente in vigore:

1. Codice di Procedura Civile;
2. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
3. Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
4. Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
5. decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
6. Articolo 3 comma 6 e 6-bis del decreto-legge 25 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588;
7. Articolo 1, commi da 855 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
8. Articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183;
9. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
10. Articoli 46, 47 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
11. articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
12. articolo 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
13. articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
14. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);
15. articolo 33, comma 3 e 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per quel che concerne, in particolare, il **Capo II** con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è stata data attuazione alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

In attuazione delle nuove norme così introdotte in materia è stata disposta la risoluzione della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, della Cassa di risparmio di Ferrara Spa e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.

Nell'ambito della loro risoluzione è stata tra l'altro disposta la misura della riduzione integrale del valore nominale degli elementi di classe 2 (strumenti finanziari subordinati), computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali, emessi dalle suddette banche.

L'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonchè imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i successori *mortis causa*, in possesso di determinati requisiti di vulnerabilità economica o patrimoniale ovvero vittime di *mis-selling*.

Il Fondo di solidarietà è gestito dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), il quale reperisce le risorse finanziarie necessarie alle relative prestazioni esclusivamente tra i soggetti aderenti allo stesso FITD.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il **Capo I** dello schema di decreto legge in esame modifica ed innova i provvedimenti elencati i punti da 1 a 6, mediante la novellazione delle norme che vengono modificate per prevedere nuove modalità di assegnazione degli immobili pignorati; l'obbligo delle vendite forzate di beni immobili pignorati con modalità telematiche, in conformità alla vigente disciplina regolamentare; un termine massimo per proporre l'opposizione all'esecuzione in sede di espropriazione forzata; nuovi criteri per i ribassi del prezzo di vendita degli immobili pignorati, al fine di adeguarlo il prima possibile alle risposte del mercato; più efficienti modalità per la liberazione dell'immobile pignorato.

Si rileva in particolare quanto segue:

- a) si prevede che l'assegnazione possa essere chiesta dal creditore anche a favore del terzo; attualmente con l'istanza di assegnazione il creditore può chiedere il trasferimento dell'immobile esclusivamente a suo favore; è una misura che intercetta le esigenze degli operatori bancari, consentendo loro di proporre istanze di assegnazione in favore delle società immobiliari del gruppo;
- b) si prevede che la vendita degli immobili pignorati abbia luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, salvo che non sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori; attualmente la vendita degli immobili con modalità telematiche è puramente eventuale;
- c) è espressamente previsto che l'ordine deliberazione è direttamente attuato dal custode; attualmente, invece, il custode deve portarlo in attuazione con le forme dell'esecuzione per rilascio e mediante ufficiale giudiziario;
- d) si prevede che se al terzo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e non vi sono istanze di assegnazione, il prezzo base dei successivi esperimenti di vendita è stabilito mediante un ribasso sino alla metà, anziché fino a un quarto, così da contrarre i tempi della liquidazione consentendo un pronto adeguamento del prezzo alla risposta del mercato;
- e) si introduce un termine per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione; attualmente possibile sino al termine del procedimento esecutivo, sì che si presta a comportamenti dilatori del debitore
- f) è prevista la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, ai fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai piani di risanamento, alle procedure di amministrazione straordinaria.
- g) si consente al creditore bancario di stipulare, contestualmente all'erogazione della provvista del finanziamento all'impresa, un contratto di trasferimento, a scopo di garanzia, di un immobile del debitore o di un terzo proprietario, a favore proprio o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento dell'imprenditore finanziato agli obblighi di restituzione della somma di denaro ricevuta. La condizione sospensiva si considera avverata quando, oltre al fatto di inadempimento, il creditore bancario fornisce prova di aver versato in favore del proprietario dell'immobile l'eventuale differenza, risultante da una perizia di stima effettuata da un perito nominato dal tribunale, tra il valore di stima dello stesso e l'ammontare del debito rimasto inadempito.
- h) si introduce la disciplina del pegno non possessorio, prevedendo l'istituzione del registro dei pegni non possessori. In particolare, si dispone che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano costituire un pegno non possessorio, su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, per garantire i crediti presenti o futuri contratti nell'esercizio dell'impresa. Oggetto del pegno possono essere beni mobili esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo; inoltre, si prevede che il debitore possa disporre dei beni gravati da pegno, con trasferimento della garanzia sul bene risultante dall'operazione, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

L'articolo 7 apporta modificazioni all'articolo 3 del D.L. 24 settembre 1996, n.497, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1996, n.588.

La proposta normativa prevista nel **Capo II** comporta prioritariamente la integrazione e modifica del quadro normativo stabilito dai commi 855 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante indicazione di presupposti e modalità concernenti la procedura di indennizzo in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati sopra indicati.

Viene altresì semplificata e ridotta all'essenziale la disposizione concernente il Fondo di solidarietà, facendo cadere il limite di intervento del Fondo, il quale era suscettibile di frustrare l'efficacia delle finalità sociali perseguite nel caso in cui le risorse erogabili si fossero rivelate significativamente inadeguate. Vengono inoltre prorogati i termini di adozione degli eventuali decreti ministeriali attuativi in conseguenza dell'intervento normativo in esame e della potenziale complessità delle fattispecie prospettabili.

Relativamente al **Capo III**, l'articolo 11 interviene, sotto il profilo fiscale, in materia di disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate ("DTA") iscritte in bilancio, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225/2010. La disciplina suddetta prevede la conversione delle DTA, sia ai fini IRES sia IRAP, iscritte in bilancio relative alle rettifiche su crediti e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali al ricorrere di determinate condizioni. Con i commi 1 e 2 dell'articolo 11 si stabilisce, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225/2010, la possibilità di continuare ad avvalersi delle disposizioni ivi contenute, con riguardo alla possibilità di trasformazione in crediti d'imposta delle DTA di tipo 2, previa opzione per il pagamento di un canone annuo, deducibile dall'IRES e dall'IRAP, da corrispondere entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

L'articolo 12 è invece finalizzato a prolungare da 60 a 84 mesi la durata massima delle prestazioni del fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, al fine di agevolare i processi all'esodo, in relazione a lavoratori che vicini al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materie riservate alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa, ad eccezione di alcune norme che rimandano ad altrettanti decreti ministeriali.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il **Capo I** dello schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento comunitario, ed in vari punti ne attua gli orientamenti e le indicazioni, in particolare nell'introdurre meccanismi più efficaci che permettano alle imprese, in primo luogo del sistema bancario, di minimizzare i costi e i tempi per il recupero dei crediti, nonché nell'introdurre istituti che agevolino l'accesso al credito per le imprese.

La tipologia di intervento normativo proposto nel **Capo II** è stato concordato con gli organi dell'Unione Europea competenti, con specifico riguardo ai profili della compatibilità con il mercato interno, anche ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato, e non risulta in conflitto con norme internazionali.

In particolare, l'articolo 11 (**Capo III**) è volto a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d'imposta delle DTA c.d. "qualificate", ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali. La Commissione europea, sul punto, ha richiesto che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni di cui al **Capo I** sono finalizzate ad avvicinare i tempi di recupero del credito del Paese a quello degli altri sistemi europei.

Con riguardo all'introduzione del canone di cui all'articolo 11 del provvedimento (**Capo III**), la Commissione europea, analogamente a quanto richiesto all'Italia, ha richiesto anche alla Spagna che la trasformabilità in credito d'imposta della quota di DTA qualificate, cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte, sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il **Capo I** del decreto-legge fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per apportare le modifiche, al Codice di Procedura Civile, alla disposizione per l'attuazione del predetto codice, al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, al D.L. n. 179 del 2012, al Testo Unico bancario.

Quanto al **Capo II**, gli articoli 8 e 9 prevedono disciplina integrativa ed applicativa di quella delineata nei commi 855 e seguenti dell'articolo 1 della cennata Legge di stabilità 2016. L'articolo 10 della novella legislativa adeguano i commi 856 e 857 della stessa Legge di stabilità al contesto normativo sopravvenuto in relazione all'evoluzione della situazione regolata.

Le disposizioni di cui al **Capo III** non fanno, invece, ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il **Capo I** del decreto-legge prevede l'adozione di atti successivi attuativi e, in particolare:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro dei pegni non possessori, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro medesimo;

- le informazioni di dettaglio che devono essere contenute nel registro delle procedure concorsuali e di esecuzione immobiliare sono, in gran parte, da individuare con decreti dirigenziali.

L'articolo 7 prevede lo svolgimento di una perizia per la determinazione del prezzo di trasferimento delle azioni.

Il **Capo II** non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

Il **Capo III** del provvedimento prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

In particolare:

- relativamente all'articolo 11 è prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al fine di stabilire le disposizioni attuative della disposizione; la tempistica dell'emanazione del provvedimento attuativo non è stabilita. Il medesimo articolo opera, altresì, un rinvio alle disposizioni già esistenti in materia delle imposte sui redditi ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del canone, nonché per il relativo contenzioso;
- l'articolo 12 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della Giustizia può acquisire i dati necessari apportando le opportune modifiche ai registri informatici. ».

